

FILCA 

FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COSTRUZIONI
E AFFINI

CISL

FILCA CISL

00184 Roma

Via del Viminale, 43

Tel.: +39 06 4870634

Fax: +39 06 4818884

+39 06 4870647

federazione.filca@cisl.it

www.filca.cisl.it

STATUTO
della Federazione
e
REGOLAMENTO
di attuazione

SOMMARIO

Statuto federale della Filca-Cisl pagg. 3 - 30

Regolamento di attuazione dello Statuto della Filca-Cisl pagg.31- 60

STATUTO
FEDERALE
FILCA - CISL

*Approvato al
XVI Congresso Nazionale
Con recepimento modifiche
presentate e votate al
XVIII Congresso Confederale*

*Consiglio Generale Nazionale
Roccaporena, 16 – 17 Ottobre 2017*

Parte Prima

Art. 1 -	Costituzione	pag. 6
Art. 2 -	Principi e scopi	pag. 6
Art. 3 -	Inquadramento categoriale	pag. 7
Art. 4 -	Diritti e doveri degli iscritti	pag. 7
Art. 5 -	Elezioni negli organi e cooptazioni	pag. 8
Art. 6 -	Incompatibilità	pag. 8
Art. 7 -	Rotazione incarichi e limiti di età	pag. 9
Art. 8 -	Livelli dell'organizzazione	pag. 9
Art. 9 -	Convocazione straordinaria degli organismi	pag. 10
Art. 10 -	Organi della Federazione	pag. 10
Art. 11 -	Gestioni straordinarie	pag. 11
Art. 12 -	Rappresentanza legale	pag. 12
Art. 13	Patrimonio	pag. 12
Art. 14 -	Contributi	pag. 13
Art. 15 -	Applicazione dello Statuto	pag. 13
Art. 16 -	Modifiche dello Statuto	pag. 13
Art. 17 -	Applicazione del Regolamento Attuativo	pag. 14
Art. 18 -	Scioglimento della Federazione	pag. 14

Parte Seconda

Art. 19 -	Gli organi	pag. 15
Art. 20 -	Il Congresso nazionale	pag. 15
Art. 21 -	Il Consiglio Generale	pag. 16
Art. 22 -	Il Comitato Esecutivo Nazionale	pag. 16
Art. 23 -	La Segreteria Nazionale	pag. 17
Art. 24 -	Il Collegio dei Sindaci Nazionale	pag. 17

Art. 25 -	Il Collegio dei Probiviri	pag. 18
Art. 26 -	Misure cautelative	pag. 20
7Art. 27 -	Denuncia delle violazioni	pag. 20

Parte Terza

Art. 28 -	Costituzione	pag. 21
Art. 29 -	Poteri e funzioni	pag. 21
Art. 30 -	Gli organi	pag. 22
Art. 31 -	Il Congresso Regionale o Interregionale	pag. 22
Art. 32 -	Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale	pag. 23
Art. 33 -	Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale	pag. 24
Art. 34 -	La Segreteria Regionale o Interregionale	pag. 24
Art. 35 -	Il Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci	pag. 24

Parte Quarta

Art. 36 -	Costituzione	pag. 26
Art. 37 -	Poteri e funzioni	pag. 26
Art. 38 -	Gli organi	pag. 26
Art. 39 -	Il Congresso Territoriale	pag. 27
Art. 40 -	Il Consiglio Generale Territoriale	pag. 27
Art. 41 -	L'Esecutivo Territoriale	pag. 28
Art. 42 -	La Segreteria Territoriale	pag. 29
Art. 43 -	Sindacato Territoriale e area intercomprensoriale	pag. 29

Parte Quinta

Art. 44 -	Le strutture di base FILCA	pag. 30
-----------	----------------------------	---------

PARTE PRIMA

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) con sede in Roma, ed essa è affiliata alle Organizzazioni Sindacali Europea ed Internazionale (EFBWW e BWI).

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI

La FILCA si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce.

In particolare la Federazione Nazionale ha il compito:

- di stipulare accordi e contratti nazionali di lavoro per le categorie inquadrare nella Federazione;
- di promuovere tutte quelle iniziative che tendono a favorire il compimento del processo unitario dei lavoratori italiani;
- di promuovere e sollecitare a tutti i livelli le provvidenze e le riforme che possono migliorare le condizioni economiche dei lavoratori organizzati dalla Federazione e delle loro famiglie e la loro elevazione morale, culturale e sociale dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale e pensionistica;
- di esercitare un'azione di coordinamento nella impostazione degli indirizzi sindacali/contrattuali nella lettera e nello spirito cui sono state decise dai rispettivi organismi;
- di attuare tutti i servizi necessari (organizzativi, finanziari, informativi) per un'efficace azione sindacale, nonché di assistenza e tutela dei soci nell'incontro domanda/offerta di lavoro;
- di esercitare l'azione di coordinamento della attività delle strutture riferita alla politica internazionale della categoria;
- di promuovere iniziative tese al rafforzamento organizzativo attraverso idonee politiche di proselitismo;
- di programmare e gestire le attività di formazione come insostituibile strumento politico dei quadri;
- di promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di partecipazione, alla costituzione e la crescita di organismi a carattere bilaterale che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- di promuovere e sostenere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutte le sedi competenti attraverso ogni forma di azioni.

ART. 3 - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

La FILCA organizza e rappresenta i lavoratori dei seguenti settori:

- lavoratori dipendenti da imprese edili;
- lavoratori dipendenti da imprese che producono cemento e fibro-cemento;
- lavoratori dipendenti da aziende che producono materiali laterizi;
- lavoratori dipendenti da aziende che producono manufatti in cemento, manufatti in ceramica e piastrelle;
- lavoratori dipendenti da aziende che producono calce e gesso;
- lavoratori dipendenti da aziende di escavazione ghiaia e sabbia;
- lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- lavoratori dipendenti da aziende boschive e forestali;
- lavoratori dipendenti da aziende produttrici di manufatti e semi-manufatti in legno di qualsiasi natura e per qualsiasi uso prodotti, di mobili e arredamenti con qualsiasi materiale prodotto, di sughero e similare;
- lavoratori dipendenti da aziende produttrici di pianoforti, organi, armonium, strumenti musicali a pizzico, plettro, percussione e simili;
- lavoratori soci o dipendenti da aziende cooperative o autogestite che operano nei settori sopra elencati.
- Coloro che facenti parte delle strutture orizzontali enti o strutture di servizio CISL sia tecnici che politici chiedano di iscriversi.
- Sono organizzati nella FILCA anche coloro che sono impiegati a tempo pieno, parziale o in sperimentazione nelle strutture Filca territoriali, regionali e/o nazionale.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti alla FILCA hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali ed ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statuari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti di morte e la stessa non è rivalutabile.

ART. 5 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI

Possono essere candidati alle cariche sociali della Federazione Nazionale i soci in regola con il tesseramento e la contribuzione e che abbiano un'anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni , salvo per quei soci aderenti in virtù di patto di adesione di altre associazioni.

Per i livelli inferiori possono essere candidati alle cariche sociali delle Federazioni i soci in regola con il tesseramento e che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 1 anno alla CISL.

È facoltà del Consiglio Generale della Federazione Nazionale, di cooptare al suo interno con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nella misura massima del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale della Federazione Nazionale, Segretario Generale del sindacato territoriale, dovesse per qualsiasi motivo non fare più parte dell'organismo, si procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto come risultante della lista dei non eletti del Consiglio Generale, attivandosi contemporaneamente, l'istituto della cooptazione per il nuovo Segretario Generale della Federazione.

La cooptazione di cui al comma precedente potrà essere utilizzata nel limite massimo del 5% con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 votanti del Consiglio Generale Nazionale.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA'

È incompatibile la carica di Segreteria Confederale, di USR , USI e/o UST, con quella di consigliere nazionale della FILCA. Le cariche sindacali direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro sono incompatibili a qualsiasi livello con:

- a) il mandato parlamentare, nazionale e europeo, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature;
- b) le cariche esecutive e direttive dei partiti, movimenti politici ed associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale a qualsiasi livello.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme del presente articolo gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive . Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono quelli definiti nello Statuto e nel Regolamento di Attuazione della CISL Confederale.

ART. 7 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA'

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali ed i Segretari Generali Aggiunti di Federazione di categoria regionale e territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali delle Federazioni di categoria.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui agli articoli 24 e 25 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello di Federazione.

I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal Regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

ART. 8 - LIVELLI DELL'ORGANIZZAZIONE

La FILCA si articola sul piano territoriale in Federazioni Sindacali Regionali (FSR) e queste, a loro volta, in Sindacati Territoriali (ST), quando questi ultimi sono previsti dalle deliberazioni assunte dalle USR . Eventuali diversi assetti dovuti ad esigenze di funzionalità per Sindacati Territoriali di categoria devono essere decisi dalla Federazione Nazionale congiuntamente alla Federazione regionale di categoria, sentite le USR , USI e le UST interessate e dovrà essere garantita, in corrispondenza delle stesse, la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi UST, USR e USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

Per tali decisioni è necessaria la maggioranza del 50% + 1 dei componenti e con deliberazione assunta disgiuntamente dai Consigli Generali.

Pertanto la Filca si articola, anche, in Federazioni Regionalizzate e Federazioni Interregionali - costituenti un'unica istanza congressuale - normate dall' art. 25 (e successivi) del Regolamento di attuazione.

Le Federazioni regionali e i sindacati territoriali esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Federazione e costituiscono istanza congressuale.

I sindacati territoriali e/o regionali si articolano in strutture di base sui posti di lavoro (SAS) e nel territorio.

Possono altresì articolarsi in strutture di zona e queste ultime non costituiscono istanza congressuale.

ART. 9 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORGANISMI

La Segreteria Nazionale può procedere alla convocazione degli organismi delle strutture regionali e territoriali quando queste si dovessero trovare in difficoltà oggettive accertate nell'esercizio delle loro funzioni.

Quando trattasi delle strutture territoriali questo esercizio viene svolto di concerto con la struttura regionale.

ART. 10 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi con proprie funzioni e compiti per i vari livelli della Federazione sono:

	Naz.	Reg./	Terr.
1) Congresso	si	si	si
2) Cons. Gen.	si	si	si
3) Esecutivo	si	si	fac.
4) Segreteria	si	si	si
	Naz.	Reg./	Terr.
5) Coll. Sind.	si	si	no
6) Coll.Prob.	si	/	/

A livello territoriale il Collegio Sindacale non va eletto. Le funzioni di controllo amministrativo delle strutture territoriali sono demandate al Collegio dei Sindaci Regionali, di cui all'art. 35 del presente Statuto.

I Consigli Generali, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, deliberano sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

ART. 11 - GESTIONI STRAORDINARIE

- a) Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Federale e del Regolamento su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e organizzative e di mancato rispetto delle decisioni degli organi federali da parte di organi delle Federazioni regionali e dei Sindacati territoriali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, a maggioranza di 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato previa adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario. Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati, con identica procedura, dal Comitato Esecutivo nel caso di grave inefficienza delle Federazioni Regionali/Interregionali e delle strutture territoriali.

Negli stessi casi, di cui al primo comma, il Comitato Esecutivo può, con la stessa procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture regionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi della Federazione. La durata massima di sospensione è di mesi 4.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Nazionale categoriale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

- b) Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare l'anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

- c) Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma a) può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

- d) Per i provvedimenti di cui sopra ai commi a) b) c) è ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri confederale per la verifica di legittimità.

- e) Allorché un organismo di Federazione Regionale o Sindacato territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla

~~loro~~ sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Federazione Nazionale che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all'organismo. La nomina della reggenza del ST , di FSR è di competenza della Segreteria Nazionale.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale.

ART. 12 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Federazione ai rispettivi livelli spetta al Segretario Generale . Le Federazioni Regionali e i Sindacati Territoriali FILCA, o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

ART. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione Nazionale risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Le Federazioni Regionali o Territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei

Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 14 – CONTRIBUTI

I contributi di spettanza della Federazione Nazionale, comunque denominati, sono decisi dal Consiglio Generale Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

ART. 15 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:

- il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- le Federazioni sindacali a tutti i livelli si dotano di un proprio Statuto purché conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale. Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Probiviri.
- in ogni caso i Consigli Generali della FILCA dovranno integrare ed adeguare i propri statuti agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono;
- gli Statuti dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo C.G. successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale;
- per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello statuto confederale ed il Regolamento confederale.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di categoria:

- a. dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;
- c. dalle Federazioni sindacali a tutti i livelli su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale Nazionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

ART. 17 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Le strutture a tutti i livelli devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 18 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Federazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PARTE SECONDA

LA FEDERAZIONE NAZIONALE

ART. 19 - GLI ORGANI

Sono organi della Federazione Nazionale:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Generale Nazionale;
- c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Collegio dei Sindaci Nazionale;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 20 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è l'organo massimo deliberante della FILCA. Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali. I Sindacati Territoriali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria di congresso devono essere motivate.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai rispettivi congressi delle Federazioni Sindacali Regionali sulla base dei quozienti di rappresentatività fissati dal Consiglio Generale Nazionale. Partecipano al Congresso le Federazioni Sindacali Regionali e i Sindacati territoriali che sono in regola con il tesseramento.

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, e deve essere reso noto almeno 1 mese prima della data di convocazione del Congresso.

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Provvede altresì alla elezione:

- a. dei membri elettivi del Consiglio Generale della Federazione;
- b. dei delegati al Congresso Confederale;
- c. del Collegio dei Sindaci Nazionale;

d. del Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 21 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno stesso o seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

Esso si riunisce almeno 3 volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima della attività sindacale ed organizzativa della Federazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

La componente elettiva del numero dei membri del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero consiglio.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva lo schema della relazione morale e politica che la Segreteria Nazionale presenterà al Congresso.

Esamina ed approva i bilanci della Federazione Nazionale. Decide in merito alla ripartizione dei contributi associativi delle varie istanze della organizzazione.

Il Consiglio Generale Nazionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale, in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale Nazionale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Generale prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria, delibera sulla struttura della stessa, sulla base di esigenze di funzionalità, con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 22 - IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

- Provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Generale;
- coadiuva la Segreteria Nazionale nella gestione politico-organizzativa della Federazione;
- decide le gestioni straordinarie delle strutture della Federazione ai vari livelli;

- convoca con delibera a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno;
- decide la designazione di rappresentanti della Federazione in Enti esterni, nazionali o internazionali, secondo i criteri della funzionalità degli organi;
- si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

ART. 23 - LA SEGRETERIA NAZIONALE

Rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità.

Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Risponde collegialmente della gestione del patrimonio finanziario della Federazione e predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Generale Nazionale.

Ripartisce al proprio interno le responsabilità dei settori di attività della Federazione.

È composta da:

- il Segretario Generale;
- i Segretari Nazionali.

La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario Generale.

ART. 24 - IL COLLEGIO DEI SINDACI NAZIONALE

Provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Generale Nazionale con voto consultivo.

Il suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo Nazionale sia al Consiglio Generale Nazionale e risponde dell'azione del Collegio al Congresso.

È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi Consigli Generali provvedono alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I consigli generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il rispettivo Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti e non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica e competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di un Sindaco della categoria con quella di Sindaco della Confederazione e delle Unioni sindacali regionali e territoriali. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture , territoriali e regionali di Federazione . Possono far parte del collegio dei sindaci anche coloro che non sono soci della FILCA.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

ART. 25 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale è un organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere anche coloro che non sono soci della FILCA e che abbiano idonei requisiti di esperienze e moralità.

Ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché dirimere controversie e conflitti tra soci ed organismi ai vari livelli e tra gli organismi stessi all'interno della categoria.

È competente a pronunciare entro il termine perentorio di 15 giorni la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

È competente a comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci, secondo le modalità e le procedure dello Statuto Confederale.

È composto da 5 membri, eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nella votazione si esprimono tre preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti; qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti e non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Consigli Generali nella prima riunione dopo i Congressi eleggono il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti.

È incompatibile la carica di Proboviro di un organismo con quella di Proboviro in un altro organismo.

I Ricorsi

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisori nel merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza della ordinanza.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- ❖ il richiamo scritto;
- ❖ la deplorazione con diffida;
- ❖ la destituzione dalle eventuali cariche;
- ❖ la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- ❖ l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri, su richiesta del socio espulso, può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.

I soci espulsi dalla organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

ART. 26 - MISURE CAUTELATIVE

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della Federazione Nazionale e quelle regionali per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

ART. 27 - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI

Quando le Segreterie di categoria nell'ambito della specifica competenza nazionale, regionale, territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

LA FEDERAZIONE SINDACALE REGIONALE

ART. 28 – COSTITUZIONE

In ogni regione - e provincia a statuto autonomo - è costituita la Federazione Sindacale Regionale (FSR) o Federazione Sindacale Interregionale (FSI) della FILCA.

ART. 29 - POTERI E FUNZIONI

1. Raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale, dell'Unione Sindacale Regionale e/o USI;
2. coordina ed assiste l'attività politica ed organizzativa dei Sindacati territoriali FILCA;
3. collabora con le strutture territoriali per l'elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche finalizzate all'ottimizzazione delle risorse;
4. assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di servizio agli iscritti nei confronti della Federazione Nazionale;
5. la Federazione Sindacale Regionale (FSR) o Federazione Sindacale Interregionale (FSI) esercita le funzioni e poteri suesposti secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo nazionale;
6. istituisce l'anagrafe degli iscritti su base regionale;
7. gestisce, all'interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi nazionali, la politica degli enti bilaterali contrattuali;
8. raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale garantendo l'omogeneità della gestione amministrativa;
9. verifica l'andamento dei flussi finanziari provenienti dalle Casse Edili, sia del livello territoriale che nazionale;
10. coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite e cooperative;
11. promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso attività corsuali e seminariali;
12. concorre alla promozione ed alla gestione delle iniziative per formazione sindacale dei quadri e dei dirigenti territoriali secondo i deliberati dell'Esecutivo Nazionale;
13. opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della categoria;
14. rappresenta la Federazione nei confronti degli Organi regionali pubblici e delle Organizzazioni regionali imprenditoriali;
15. stipula accordi su base regionale per i settori e le categorie inquadrato nella Federazione;

16. definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale per i comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR o USI.

ART. 30 - GLI ORGANI

Sono organi della Federazione Sindacale Regionale (FSR) o Federazione Sindacale Interregionale (FSI):

- a) il Congresso Regionale o Interregionale ;
- b) il Consiglio Generale Regionale o Interregionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale ;
- d) la Segreteria Regionale o Interregionale ;
- e) il Collegio dei Sindaci Regionali/o Interregionale.

ART. 31 - IL CONGRESSO REGIONALE

- ❖ È il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale o Interregionale e vi partecipano i Sindacati territoriali in regola con il tesseramento quando il livello territoriale è previsto;
- ❖ è costituito dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali o dai delegati di base quando il Congresso Regionale o Interregionale si svolge in un'unica istanza congressuale nel numero derivante dai coefficienti fissati dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale;
- ❖ partecipano inoltre col solo diritto di parola i membri uscenti o subentrati a qualsiasi titolo del Consiglio Generale Regionale o Interregionale non eletti dai Congressi territoriali;
- ❖ ha il compito di definire gli indirizzi politici ed organizzativi della Federazione Regionale o Interregionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale, e dall' USI;
- ❖ approva lo Statuto della Federazione Sindacale Regionale o Interregionale e relative modifiche;
- ❖ è convocato dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale, in via ordinaria, in concomitanza del Congresso Federale e di categoria.

Elegge:

- o i membri elettivi del Consiglio Generale Regionale o Interregionale;
- o i delegati al Congresso Nazionale FILCA;
- o i delegati al Congresso USR o USI;
- o il Collegio Sindacale Regionale o Interregionale.

ART. 32 - IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

- ◆ È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso;
- ◆ approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale o Interregionale;
- ◆ si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno su convocazione dell'Esecutivo Regionale o Interregionale che ne fissa l'ordine del giorno;
- ◆ la convocazione straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria Regionale o Interregionale per casi eccezionali e motivati o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Ne fanno parte:

- i membri eletti dal congresso regionale o Interregionale;
- i Segretari responsabili dei Sindacati territoriali quando vi sono istanze congressuali territoriali;
- i membri designati dai sindacati territoriali se previsti dallo Statuto Regionale o Interregionale, secondo criteri di rappresentatività minima di proporzionalità degli iscritti o dai Congressi di base, se previsti dallo Statuto Regionale o Interregionale, quando la Federazione Regionale o Interregionale è un'unica istanza congressuale.

In caso di vacanza tra i membri eletti dal Congresso, subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

È composto da un numero complessivo di membri, fissato dal Congresso Regionale o Interregionale, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutti i sindacati territoriali.

La componente elettiva del numero dei membri del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero consiglio.

È facoltà del Consiglio Generale Regionale o Interregionale di cooptare al proprio interno nuovi membri con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura massima del 5% dei componenti l'organismo stesso.

Elegge con votazione segreta e separata:

- ◆ il Segretario Generale Regionale o Interregionale ;
- ◆ i Segretari Regionali o Interregionali, nel numero previsto dal Regolamento;
- ◆ il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale, nel numero previsto dal Regolamento ;
- ◆ elegge inoltre i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale a maggioranza semplice.

Questi possono essere rimossi e sostituiti anche prima del termine di decadenza a maggioranza assoluta 50% + 1.

ART. 33 - IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE.

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o Interregionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Delibera la convocazione del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

È composto da:

- ◆ la Segreteria Regionale o Interregionale;
- ◆ i Segretari responsabili dei sindacati territoriali;
- ◆ i membri eletti dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale .

ART. 34 - LA SEGRETERIA REGIONALE

Ha, nel proprio ambito, compiti analoghi a quella nazionale ed in particolare:

- ◆ prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- ◆ convoca l'Esecutivo e il Consiglio Generale Regionale o Interregionale su mandato dell'Esecutivo.

Il Segretario Generale Regionale o Interregionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale regionale o Interregionale nei confronti di terzi e dei pubblici poteri.

L'assetto organizzativo della Segreteria, a tempo pieno o non a tempo pieno, è regolato dalle norme previste dal regolamento attuativo nazionale, che recepisce le decisioni assunte dal Consiglio Generale Nazionale.

ART. 35 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REGIONALE

Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale o Interregionale e dei Sindacati Territoriali della Regione ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. del presente statuto e regolamento.

L'attività del Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Regionale o Interregionale con il suo Presidente a titolo consultivo e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli organi regionali o interregionali.

Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale di cui al precedente art.24.

PARTE QUARTA

I SINDACATI TERRITORIALI

ART. 36 – COSTITUZIONE

Nell'ambito di ogni Federazione Regionale o Interregionale sono costituiti i Sindacati Territoriali FILCA (ST) secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del presente Statuto.

ART. 37 - POTERI E FUNZIONI

Il sindacato territoriale le esercita attraverso:

- ◆ la costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori di cui all'art.3 del presente Statuto;
- ◆ la cura del tesseramento e della contribuzione;
- ◆ la tutela politica ed individuale degli iscritti;
- ◆ la contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;
- ◆ la contrattazione con le istituzioni locali;
- ◆ la gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- ◆ la gestione e lo sviluppo degli enti paritetici d'emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità statutarie, ed in raccordo con la FSR o FSI;
- ◆ la promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;
- ◆ la promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria in raccordo con la FSR o FSI e la Federazione Nazionale;
- ◆ la costituzione degli organismi di base, di zona;
- ◆ la formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- ◆ l'informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative FILCA;
- ◆ la partecipazione attiva alla vita della UST e della FSR o FSI FILCA;
- ◆ l'amministrazione e contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati della Federazione Nazionale , Regionale o Interregionale;
- ◆ le iniziative e i patti unitari, con altre organizzazioni sindacali, secondo le linee della Federazione Nazionale , Regionale o Interregionale.

ART. 38 - GLI ORGANI

Sono organi del Sindacato Territoriale FILCA:

- a) il Congresso;

- b) il Consiglio Generale;
- c) Esecutivo Territoriale; (facoltativo)
- d) la Segreteria.

ART. 39 - IL CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale.

Partecipano al Congresso Territoriale FILCA:

- ◆ i delegati in regola con il tesseramento e con la contribuzione prevista territorialmente;
- ◆ i delegati eletti nei Congressi di base secondo quozienti di rappresentatività stabiliti dal Consiglio Generale territoriale nella sua ultima seduta precedente il Congresso;
- ◆ i membri uscenti del Consiglio Generale Territoriale, non delegati, con solo diritto di parola.

Il Congresso ha il compito di definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi Federali.

Il Congresso approva lo Statuto della Federazione Territoriale e le relative modifiche.

Esso è convocato dal Consiglio Generale Territoriale in concomitanza, in via ordinaria, al Congresso Confederale e di categoria.

Il Congresso, inoltre, elegge:

- ◆ i membri elettivi del Consiglio Generale Territoriale nella misura prevista dallo Statuto Territoriale;
- ◆ i delegati al Congresso Regionale o Interregionale FILCA;
- ◆ i delegati al Congresso della UST.

ART. 40 - IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE

È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di pertinenza territoriale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso del Sindacato Territoriale e delle istanze superiori della Federazione.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi, sia finanziari che organizzativi, presentati dalla Segreteria.

Convoca il Congresso territoriale.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria su convocazione della Segreteria o dell'Esecutivo.

Convocazioni straordinarie possono essere effettuate dalla Segreteria per casi eccezionali o su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio Generale medesimo inviando contestualmente copia della richiesta alla Segreteria Regionale o Interregionale e Nazionale.

È composto da:

- ◆ i membri eletti dal Congresso territoriale;
- ◆ altri membri, in rappresentanza di strutture di azienda ~~e di lega~~ significative, se espressamente previsto dallo Statuto del ST.

In caso di vacanza tra i membri eletti dal Congresso subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

È facoltà del Consiglio Generale Territoriale di cooptare al proprio interno nuovi membri con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura del 10% dei componenti l'organismo stesso.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi territoriali espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Il numero complessivo di membri del Consiglio Generale del sindacato territoriale è fissato dal Congresso Territoriale.

La componente elettiva del numero dei membri del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero consiglio.

Elegge:

- ◆ il Segretario Generale Territoriale;
- ◆ i Segretari Territoriali e preventivamente ne fissa il numero sulla base di esigenze di collegialità, funzionalità, operatività della struttura e rappresentanza della Segreteria anche nei confronti di terzi e pubblici poteri.
- ◆ l'Esecutivo Territoriale (facoltativo)

Designa:

- ◆ i membri di diritto in enti e organismi UST;
- ◆ i membri di diritto in organismi FSR o FSI FILCA;
- ◆ i membri di spettanza FILCA in enti di emanazione contrattuale e/o legislativa.

ART. 41 - L'ESECUTIVO TERRITORIALE

È facoltà del Sindacato Territoriale eleggere l'Esecutivo, se ciò è richiesto dalla dimensione e complessità della struttura.

Le modalità di composizione e il numero dei componenti vengono dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

ART. 42 - LA SEGRETERIA TERRITORIALE

Ha il compito di coordinare, promuovere, realizzare e gestire l'attività del sindacato territoriale, secondo il mandato degli organismi.

Convoca l'Esecutivo e il Consiglio Generale. Rappresenta il Sindacato Territoriale nei confronti di terzi e pubblici poteri.

Il Segretario Generale Territoriale assume la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale.

ART. 43 - SINDACATO TERRITORIALE E AREA INTERCOMPRESORIALE

I Sindacati Territoriali che hanno in comune la titolarità della Contrattazione Collettiva Territoriale di Settore e la gestione degli Enti paritetici, nonché la contrattazione con Istituzioni provinciali, regolano i loro rapporti secondo criteri di pari dignità politica e le procedure stabilite nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

ART. 44 - LE STRUTTURE DI BASE FILCA

Il Sindacato Territoriale è tenuto a costituire proprie rappresentanze di base di aziende di zona o lega come primo nucleo organizzato ed operante tra i propri iscritti.

1. Cura l'adesione e la partecipazione di tutti i lavoratori di cui all'art. 3 del presente Statuto, al Sindacato Territoriale , Regionale o Interregionale quando questa è l'unica istanza congressuale FILCA tramite l'iscrizione;
2. offre un primo livello di assistenza e tutela agli iscritti e non iscritti;
3. diffonde la linea sindacale e contrattuale della FILCA;
4. contribuisce alla contrattazione aziendale e di territorio;
5. segnala i candidati da eleggere nelle strutture unitarie di base;
6. è composto dai quadri attivi eletti dall'Assemblea degli iscritti;
7. ha un responsabile incaricato dal Sindacato Territoriale , Regionale o Interregionale quando questo è un'unica istanza congressuale di coordinare la struttura di base e il raccordo con il Sindacato Territoriale.

REGOLAMENTO
di attuazione

*con recepimento modifiche
CISL Confederale
Approvate dal Consiglio Generale
FILCA CISL Nazionale
del 16 - 17 Ottobre 2017*

Capitolo I

Organi – Norme comuni: riunioni, mozioni e votazioni... pag. 33

Capitolo II

Adesione pag. 36

Capitolo III

Consiglio Generale pag. 38

Capitolo IV

Comitato Esecutivo pag. 42

Capitolo V

Collegio Federale dei Probiviri pag. 43

Capitolo VI

Regionalizzazione pag. 47

Capitolo VII

Ammissioni pag. 49

Capitolo VIII

Rappresentanze sindacali pag. 50

Capitolo IX

Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio pag. 51

Capitolo X

Incompatibilità funzionali pag. 55

Capitolo XI

Obblighi di adeguamento pag. 60

CAPITOLO I

Organi - Norme Comuni: riunioni, mozioni e votazioni

Art. 1 -

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 2 -

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggendi.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Federazioni (Sindacati) Territoriali : tre componenti compreso la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
- Federazioni regionali o interregionalizzate da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della Segreteria incarichi su specifici progetti.
- Federazioni Nazionali di categoria, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
Federazioni Nazionali di categoria mono composte interessate da processi di accorpamento, da cinque a sette componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato. Superato tale periodo la composizione della segreteria sarà al massimo cinque componenti compresa/o il/la Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.
Federazioni Nazionali di categoria pluricomposte di I affiliazione, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale; federazioni pluricomposte di II affiliazione, da tre a cinque componenti compresa/o il/la Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

Per l'elezione dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese. Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Art. 3 -

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché funzionari degli uffici nazionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art. 4 -

La convocazione degli organismi regionali dovrà essere inviata alla Federazione Nazionale.

La convocazione degli organismi territoriali dovrà essere inviata alla Federazione Regionale , Interregionale e Nazionale.

Art. 5 -

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza della organizzazione periodicamente nell'ambito delle riunioni degli organismi.

Le/I componenti degli organi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO II

Adesione

Art. 6 –

L'adesione alla FILCA, che avviene tramite le strutture sindacali della categoria in fabbrica, in cantiere, nella lega, nella zona e nel territorio, impegna il lavoratore ad accettare tutte le norme dello Statuto e del presente Regolamento, con pagamento della tessera, dei contributi associativi ed ad osservare la disciplina sociale.

I soci non possono far parte contemporaneamente di diverse Federazioni sia pure aderenti alla CISL.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci tesserati alla FILCA CISL ed in regola con il versamento dei contributi.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che svolgono un'attività produttiva come dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria di appartenenza.

L'adesione alla FILCA avviene tramite la sottoscrizione della delega o tramite la richiesta della tessera brevi manu.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Federale e nel presente Regolamento, la Segreteria del sindacato territoriale può rifiutare l'iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non iscrizione, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FILCA decorre, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della delega o della richiesta della tessera brevi manu.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

Art. 7-

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Federale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione, devono per essere riammesse/i inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato Direttivo/Consiglio Generale medesimo.

Le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio della Federazione a cui erano iscritte/i al momento della

espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO III

Consiglio Generale

Art. 8 -

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 77 componenti eletti dal Congresso di cui almeno il 20% composto da lavoratrici e/o lavoratori immigrati
- b) 21 dirigenti responsabili, comunque denominati, delle Federazioni Sindacali Regionali o Interregionali di cui all'art. 28 dello statuto federale;
- c) 31 rappresentanti regionali, designati dalle strutture regionali o Interregionali e ripartiti con i criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui alle lettere b, e c del presente articolo venga eletto componente la Segreteria Nazionale e opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Elegge con votazione segreta e separata:

- ◆ il Segretario Generale;
- ◆ i Segretari Nazionali fissandone il numero;
- ◆ il Comitato Esecutivo.

Elegge inoltre i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Confederale a maggioranza semplice. Questi possono essere rimossi o sostituiti, anche prima del termine di decadenza, a maggioranza assoluta (50+1) dei componenti l'organismo.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i membri eletti dal Consiglio Generale, questa sarà ricoperta da colei/lui che in sede di votazione congressuale ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto. Il riparto tra le Federazioni Regionali o Interregionali risulta dal numero dei quozienti, necessari per l'elezione di ciascun rappresentante contenuto nel numero complessivo di iscritti di ogni Federazione Regionale o Interregionale sulla media dei 4 anni precedenti il congresso. Il quoziente si ottiene dividendo il numero degli iscritti alla FILCA nella media dei 4 anni per il congresso per il numero dei posti a disposizione del Consiglio Generale. I posti non coperti da quozienti interi vengono assegnati alle Federazioni Regionali o Interregionali con i resti maggiori. Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale, con deliberazione a maggioranza assoluta, può rimuovere e sostituire i propri rappresentanti anche prima del termine di decadenza.

Art. 9 -

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 21 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata salvo che la convocazione stessa contenga all'ordine del giorno in maniera esplicita argomenti che giustificano la motivazione d'urgenza.

In caso di convocazione per posta elettronica il termine di cui al precedente comma si riduce a 10 giorni.

La Segreteria Nazionale provvederà di norma ad inviare in tempo utile, eventuali relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione straordinaria prevista dal citato articolo 21 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 10 -

In apertura dei lavori di ogni sessione del Consiglio Generale si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale.

Art. 11 -

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art. 12 -

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale, di quello Regionale o Interregionale e Territoriale.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria, a tutti i livelli, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale. I regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

La convocazione dei Consigli Generali per l'indizione dei congressi delle Strutture interessate da processi di accorpamento è affidata alla Federazione Regionale o Interregionale.

Art. 13 -

Il Consiglio Generale approva il Regolamento attuativo dello Statuto Federale.

Art. 14 -

Il Consiglio Generale in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

Art. 15 -

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che ne richiede la convocazione straordinaria a norma dell'articolo 21 dello Statuto Federale.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura FILCA di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art. 16 -

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Nazionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta l'anno per trattare i temi internazionali.

Art. 17 -

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Art. 18 -

Elezione per cooptazione negli organi (vedi artt. 5 - 32 - 40 dello Statuto Federale).

Art. 19 -

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocata/o a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO IV

Comitato Esecutivo

Art. 20 -

È composto da:

- la Segreteria Nazionale;
- 35 componenti eletti dal Consiglio Generale Nazionale.

Art. 21 -

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa contenga all'ordine del giorno in maniera esplicita argomenti che giustificano la motivazione d'urgenza.

In caso di convocazione per posta elettronica il termine di cui al precedente comma si riduce a 7 giorni.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 delle/i componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette in tempo utile ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno salvo il caso di convocazione di urgenza.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle prese a maggioranza qualificata così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 22 -

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o in caso di assenza da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

CAPITOLO V

Collegio Federale dei Probiviri

Art. 23 -

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare in prima istanza sulle controversie e sui conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, tra gli organismi stessi della Federazione.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri Federale non si pronunci entro il termine di cui all'art. 24 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria competente entro il termine di un mese dalla mancata pronuncia.

Art. 24 -

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli organi sono di competenza del Collegio dei Probiviri Federali. Fanno eccezione le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, le quali sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 25 -

I ricorsi ai Collegi dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della organizzazione debbono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'art. 11 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del

Collegio probivirale di Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente 3° comma e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 24, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento. Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui sopra, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli Uffici postali entro il termine di 60 giorni dalla rilevazione dell'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo resta sospeso dal 1° al 31° agosto di ciascun anno di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del Congresso Federale alla data di insediamento del nuovo Collegio.

Art. 26 -

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Nelle ipotesi previste dall'art. 25 dello Statuto, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Nelle ipotesi previste dall'art. 26 comma 3° dello Statuto, il Collegio dei Probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

Il Presidente di tale Collegio convoca il collegio entro le 96 ore successive.

Art. 27 - Commissariamento

La/Il a/ di cui all'art. 11 punti a) e b) dello Statuto Federale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, anche per instabilità politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il Commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal Commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un Commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni, di cui all'art. 11 punti a) e b) dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento.

La/Il Commissaria/o previsto dall'art. 11 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio Federale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio Federale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organi.

Art. 28 - Reggenza

La/Il Reggente, di cui all'art. 11 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna affinché durante l'espletamento del Congresso Ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura federale a cui è stata richiesta la reggenza.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le/i Segretarie/i generali.

CAPITOLO VI

Regionalizzazione

Art. 29 -

Compete alla FSR/FSI che hanno regionalizzato:

- a) La rappresentanza e la funzione politica ed organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche regionali e territoriali;
- b) La gestione della iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali – interregionali;
- c) La verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati, adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- d) La promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) La promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- f) La politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi secondo i deliberati dell'Esecutivo Nazionale;
- g) La scelta delle/dei rappresentanti regionali e territoriali della organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica delle attività da essi svolta nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e della organizzazione;
- h) La socializzazione delle esperienze territoriali e l'utilizzo delle sinergie della organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing ed azione pubblicitaria a sostegno dell'attività e della immagine della FILCA;
- i) Promuovere nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Art. 30 -

La FSR/FSI regionalizzata si articola in Aree sindacali territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale e sono individuate su delibera del Consiglio Generale della FSR/FSI.

Alle Aree sindacali territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Federazione Nazionale e della FSR/FSI regionalizzata.

In ogni AST è individuata/o una/un Responsabile di AST.

Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento di AST presieduto dalla/dal Responsabile.

Compiti della/del Responsabile, composizione e funzionamento del Coordinamento saranno definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FSR/FSI.

La/Il Responsabile di AST viene eletta/o dal Consiglio Generale FSR, su proposta della Segreteria FSR/FSI regionalizzata, previa consultazione del Coordinamento di AST.

Art. 31 -

Le FSR si possono articolare in Macro Aree territoriali (MAST) che non costituiscono istanza congressuale e sono individuate su delibera del Consiglio Generale della FSR.

Alle Macro Aree sindacali territoriali (MAST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Federazione Nazionale e della FSR.

In ogni MAST è individuata/o una/un Responsabile di MAST.

Per ogni MAST sarà costituito un Coordinamento di MAST presieduto dalla/dal Responsabile.

Compiti della/del Responsabile, composizione e funzionamento del Coordinamento saranno definiti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della Segreteria FSR, previa consultazione del Coordinamento di MAST.

La/Il Responsabile viene eletta/o dal Consiglio Generale FSR, su proposta della Segreteria FSR, previa consultazione del Coordinamento di MAST.

CAPITOLO VI

Ammissioni

Art. 32 -

La richiesta di ammissione di categorie nuove o provenienti da altre Federazioni è pronunciata dal Consiglio Generale della Federazione il quale è tenuto a deliberare in merito alla convalida, fermo restando la competenza dell'Esecutivo Confederale in materia.

La Segreteria Nazionale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

La Segreteria Federale comunica alla Confederazione le decisioni dell'Esecutivo.

Contro la mancata convalida è ammesso da parte dei richiedenti ricorso al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Per la esclusione o il trasferimento ad altra Federazione di eventuali categorie di lavoratori è competente a decidere il Consiglio Generale.

CAPITOLO VII

Rappresentanze sindacali

Art. 33 -

Le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 22 dello Statuto sono di competenza del Comitato Esecutivo Federale.

Per le rappresentanze di natura categoriale le designazioni ai vari livelli sono di competenza dell'Esecutivo Federale Nazionale, o Regionale o Interregionale, o Sindacato Territoriale, o in mancanza dell'Esecutivo Territoriale le designazioni sono di competenza della Segreteria Territoriale. Tale designazione è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 34 -

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle rispettive segreterie circa l'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria all'organismo che li ha designati, anche ai fini della eventuale revoca del mandato.

Art. 35 -

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale di categoria a tutti i livelli, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Federale nel regolamento economico.

Per gli incarichi ricoperti, ai vari livelli, su designazione confederale (nazionale, regionale o interregionale e territoriale) valgono le norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale.

CAPITOLO VIII

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Responsabilità e competenze

Art. 36 -

Il Consiglio Generale è l'organo competente a fissare il tipo di contribuzione, la quantità e le modalità di riscossione dei contributi di spettanza della Federazione Nazionale.

Art. 37 -

I beni mobili ed immobili, le partecipazioni a società proprietarie degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione devono essere, a secondo della loro natura, registrati ed inventariati. Gli inventari vanno allegati ai bilanci della Federazione.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla FILCA CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

Le procedure di cui ai comma precedenti dovranno essere applicate ai vari livelli di Federazione Regionale o Interregionale e di Sindacato Territoriale.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile nonchè ogni altro diritto di natura patrimoniale, ivi comprese le quote di partecipazione con altri soggetti, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture. Le persone fisiche che per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FILCA e delle singole strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti dei quali essi agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, di proprietà della Federazione ai vari livelli, sono responsabili i rappresentanti legali delle strutture medesime, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui ai commi precedenti.

Art. 38 -

La Federazione Nazionale, quelle Regionali o Interregionali e quelle del sindacato territoriale, rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici della Federazione Nazionale, Regionali o Interregionali e Territoriali che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Il Segretario Generale e la Segreteria, nella loro collegialità sono responsabili per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano anche per quanto attiene il trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale.

Il riferimento giuridico-contrattuale di ogni singola struttura Regionale o Interregionale e Territoriale è costituito dal regolamento per il trattamento economico e normativo approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi di livello superiore, e quindi fatti propri dalla struttura interessata con autonoma delibera di recepimento.

I dirigenti politici della Federazione Nazionale, di quelle Regionali o Interregionali e Sindacato Territoriale rispondono personalmente, altresì, nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Art. 39 -

Le strutture a tutti i livelli dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali a norma di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In ogni struttura ai sensi dell'art. 33, 1° comma – D.Lgs. 196/2003 sarà individuato il soggetto incaricato alla attuazione e gestione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati effettuato mediante elaboratori.

Art. 40 -

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/tori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture ed inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dal Sindacato Territoriale e inviati alle UST, alle Federazioni Regionali o Interregionali di categoria e alla Federazione Nazionale;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali o Interregionali e inviati alle USR o USI e alla Federazione Nazionale di categoria;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla Federazione Nazionale di Categoria e inviati alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

I Bilanci consolidati saranno certificati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Ogni anno la Federazione Nazionale deve provvedere alla predisposizione del bilancio sociale.

Vanno altresì inviati alle Federazioni i bilanci parziali entro il mese di luglio. La gestione dei conti deve essere sempre fatta a firma congiunta tra il Segretario Generale ed altro membro di Segreteria, o componente del Consiglio Generale. La gestione del tesseramento deve essere altresì fatta in conformità con le delibere confederali e della Federazione Nazionale.

Periodicamente i Sindacati Territoriali sono tenuti ad inviare lo stato di rilevazione alla Federazione Nazionale e Regionale o Interregionale secondo le norme ad uopo predisposte.

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i sindaci revisori o propri operatori, controlli o ispezioni di carattere organizzativo/amministrativo nei riguardi delle organizzazioni regionali e territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle organizzazioni e degli associati. Esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto nè deroga allo Statuto. Le Federazioni Regionali o

Interregionali , con modalità e criteri stabiliti dall'Esecutivo Federale, possono effettuare controlli organizzativi/amministrativi nei riguardi dei sindacati territoriali del proprio ambito.

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.

CAPITOLO IX

Incompatibilità funzionali

Art. 41 -

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 6 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle previste dallo stesso articolo e dalle norme successive del presente regolamento le "incompatibilità funzionali" .

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 6 dello Statuto Federale e 41 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Federale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 24 del presente Regolamento.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segreteria della Federazione Nazionale, di Federazione Sindacale Regionale o Interregionale , di Sindacato Territoriale con quelle di Segreteria Confederale, di Segreteria delle USR, USI, UST nonchè quelle di Segreteria Nazionale con quelle di Segreterie di Federazione Sindacale Regionale o Interregionale e di Sindacato Territoriale, ed inoltre quella di Segreteria Territoriale con quella di Segretario Generale Regionale o Interregionale.

Con decorrenza dal XVI Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluri-composizione.

La carica di Segretario Generale Regionale o Interregionale è compatibile, se non è a pieno tempo con:

- ✓ quella di Segretario Territoriale quando la struttura regionale o interregionale ha meno di 5.000 organizzati.

Per specifiche esigenze organizzative e finanziarie, il Consiglio Generale Regionale o Interregionale delle strutture con oltre 5.000 iscritti, con delibera motivata e a maggioranza dei 2/3, d'intesa con la Federazione Nazionale può deliberare la compatibilità tra la carica di Segretario Generale Territoriale con quella di Segretario Generale Regionale o Interregionale .

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità vengono, di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL e alla FILCA.

Sono enti collaterali alla CISL e alla FILCA gli enti promossi dalla CISL e dalla FILCA ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL e della FILCA.

Sono associazioni collaterali alla CISL e alla FILCA le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL e della FILCA, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL e dalla FILCA nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla FILCA e alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della FILCA e della CISL, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari della Organizzazione.

Sono società collaterali alla CISL e alla FILCA le cooperative costituite di iniziativa della Organizzazione o del CENASCA, ed in ogni caso aderenti al CENASCA, ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti della organizzazione costituite per fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie confederali.

Sono incompatibili:

- a) gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgono attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati;
- b) riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualifica di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- c) gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl.

Nel caso di associazioni collaterali alla CISL e alla FILCA, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione della associazione.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una

rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di segreteria delle strutture Filca a tutti i livelli.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta confermata l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consuntivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative anche edilizie, agenzia di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

I Componenti del Collegio Nazionale e Regionale o Interregionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri sono incompatibili con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado di componenti di Segreteria delle strutture FILCA; sono inoltre incompatibili qualora esistano rapporti di lavoro, rapporti economici e patrimoniali con le strutture FILCA a tutti i livelli.

I componenti degli organismi collegiali eletti in difformità alle norme contenute nel comma precedente decadono automaticamente dalle relative cariche.

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui all'art. 6 dello Statuto, comma 1 lettera *a)* e *b)*, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il dirigente sindacale che, incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 41 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 dello Statuto Confederale decadono dalle cariche sindacali.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera a) del medesimo articolo 6) dello Statuto decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 6 dello Statuto FILCA possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale o interregionale ;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale o interregionale .

Le decadenze, nei casi contemplati nell' articolo 6 dello Statuto e nel presente articolo , operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Federazione.

Spetta alle Segreterie Regionali o Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti, nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale o Interregionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al precedente comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Federazione Sindacale Regionale o Interregionale , gli adempimenti previsti dai commi precedenti del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Federale.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale di Federazione Nazionale, gli adempimenti previsti dal presente articolo, saranno esercitati dalla Segreteria Confederale.

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

E' prevista una gradualità fino alla Conferenza Organizzativa nel 2019, per uniformarsi.

La /Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello confederale o di federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

CAPITOLO X

Obblighi di adeguamento

Art. 42 -

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli Federali dovranno procedere a tale adempimento entro quattro mesi dalla approvazione del seguente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Federale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria Federale può avanzare la richiesta al Collegio Federale dei Probiviri, perché dichiarati la nullità degli obblighi in contrasto all'art. 15 dello Statuto Federale.

Nei casi in cui le strutture indicate dall'art. 8 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.